D.d.u.o. 23 marzo 2020 - n. 3647
decreto n. 13795 del 30 settembre 2019 «approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n XI/1963 del 22 luglio 2019». Modifica parziale dell'allegato A

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SVILUPPO DI INDUSTRIE
E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Richiamato:

- il d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795 «Approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1963 del 22 luglio 2019 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. Sostituzione dei criteri di attribuzione dell'agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016» che, tra l'altro, al punto 3 stabiliva di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'apertura della presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A della deliberazione stessa, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;

Dato atto che, come stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. X/1963 del 22 luglio 2019, il bando ed i relativi finanziamenti sono attuati in conformità al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22 febbraio 2019;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
- l'ordinanza del 3 febbraio 2020. Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento Protezione Civile. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2020);
- l'ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (GU Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (20A01605);
- d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria che si è creata sul tutto il territorio nazionale, in particolare in Regione Lombardia, a causa dell'epidemia dovuta al CoVid – 19 che, in conseguenza delle misure di contenimento adottate dal Governo, si ripercuote anche sulle attività delle imprese, causando gravi difficoltà finanziarie;

Viste le misure economiche varate dal Governo per far fronte all'emergenza e ritenuto di rafforzare le misure di sostegno economico anche per quanto nelle competenze e possibilità di Regione Lombardia;

Considerato che il bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole, approvato con d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019 (di seguito Bando per il Credito di Funzionamento) è finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti per sostenere il fabbisogno e la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa;

Preso atto che al paragrafo B.1.2 dell'allegato A del Bando per il Credito di Funzionamento è stabilito che:

- L'agevolazione prevista è concessa nella forma tecnica di un contributo in conto interessi;
- Il contributo è determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posta a carico del Fondo;
- Il contributo è pari a 200 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'istituto proponente, per la quota del finanziamento ammessa a contributo;

Vista anche la già richiamata d.g.r. del 22 luglio 2019 n. XI/1963 «Determinazione in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a.. Sostituzione dei criteri di attribuzione dell'agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016.» che al punto 7 «Modalità di contribuzione» dell'allegato A, prevede un contributo in conto interessi fino a un massimo di 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato;

Considerata la situazione sanitaria ed economica in cui si trovano le imprese agricole di tutto il territorio regionale, si ritiene di dover modificare temporaneamente il paragrafo B.1.2 del Bando per il Credito di Funzionamento, aumentando, per la quota di finanziamento ammessa a contributo, il contributo stesso a 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'istituto proponente;

Ritenuto anche che l'aumento del contributo a 400 basis point per anno resterà in vigore sino al termine dell'emergenza COVID – 19 su tutto il territorio regionale e sino all'emanazione di un successivo atto;

Valutato di non procedere a una modifica della modulistica allegata al Bando per il Credito di Funzionamento, applicando, in forza del presente provvedimento, un contributo pari a 400 basis point a tutte le imprese che presenteranno domanda dopo la pubblicazione del presente decreto;

Dato atto che tutti gli altri paragrafi dell'allegato A al Bando per il Credito di Funzionamento restano invariati, validi ed efficaci al fine della presentazione delle domande;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla deliberazione della giunta regionale n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

DECRETA

1. di approvare la modifica del paragrafo B.1.2 dell'allegato A al d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795 - Bando per il Credito di Funzionamento, aumentando, per la quota di finanziamento ammessa a contributo, il contributo stesso a 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'istituto proponente;

2. di mantenere in vigore l'aumento del contributo siano al termine dell'emergenza Covid – 19 sull'interro territorio regionale e sino all'emanazione di un successivo atto;

3. di non modificare la modulistica allegata al Bando per il Credito di Funzionamento, applicando, in forza del presente provvedimento, un contributo pari a 400 basis point a tutte le imprese che presenteranno domanda dopo la pubblicazione del presente decreto;

4. di dare atto che tutti gli altri paragrafi dell'allegato A al d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795 - Bando per il Credito di Funzionamento restano invariati, validi ed efficaci al fine della presentazione delle domande;

5. che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22 febbraio 2019;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

D.d.s. 24 marzo 2020 - n. 3680
Riconoscimento delle cause di forza maggiore in deroga alle procedure amministrative previste dal decreto n. 3214 del 4 marzo 2019 e dai bandi emessi dalle comunita' montane ai sensi dell'art. 24 della l.r. 31/2008 - Domande anno 2019 e precedenti

IL DIRIGENTE STRUTTURA
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- l'art. 34 «Funzioni conferite alle Province ed alle Comunità Montane»;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. 3632 che approva le «Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane» di cui all'art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e in particolare l'art. 1 che impone l'adozione di misure di contenimento nei territori interessati dal virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01605);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Considerato che alcuni degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dei bandi emessi dalle Comunità Montane ai sensi dell'art. 24 della l.r. 31/2008 per domande anno 2019 e precedenti, prevedono scadenze per il termine dei lavori e degli acquisti di dotazioni, nonché per la presentazione delle domande di pagamento, nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020;

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica causa l'impossibilità oggettiva dei beneficiari a rispettare le scadenze sopra citate previste dai bandi, a causa del blocco delle attività che può avere ripercussioni anche nel lungo periodo;

Considerato inoltre che molti uffici preposti al rilascio di documentazione abilitativa, sono parzialmente chiusi al pubblico o svolgono attività lavorativa tramite il lavoro agile e che conseguentemente la presentazione, la ricezione delle domande di pagamento e l'esecuzione dei lavori potrebbero subire rallentamenti e impedimenti;

Considerato anche che molte attività produttive connesse, ad esempio, agli interventi edilizi o alla fornitura di materiali, sono chiuse a seguito dei citati Decreti e che conseguentemente le opere o le forniture non possono essere eseguite nei tempi adeguati;

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 1 lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020, gli spostamenti all'interno del territorio nazionale sono interdetti;

Evidenziato che le difficoltà a terminare i lavori, a completare gli acquisti ed a presentare le domande di pagamento non dipendono dalla volontà dei beneficiari art. 24, ma hanno carattere oggettivo sono da considerare causa di forza maggiore ai sensi del paragrafo 14 delle procedure amministrative, approvate con decreto n. 3214/2019;

Ritenuto che il riconoscimento della causa di forza maggiore, oltre a costituire misura di contenimento, contribuisca a non penalizzare i soggetti beneficiari, in un frangente di crisi economica, quale quella determinata dall'emergenza Covid-19;

Ritenuto pertanto di riconoscere, nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 24 della l.r. 31/2008 con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'emergenza Covid-19 quale causa di forza maggiore per ritardi non superiori a 90 giorni nella realizzazione degli interventi stessi e nelle richieste di erogazione del saldo, senza che sia necessaria preventiva comunicazione motivata da parte del beneficiario;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di riconoscere, nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 24 della l.r. 31/2008 con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'emergenza Covid-19 quale causa di forza maggiore per ritardi non superiori a 90 giorni nella realizzazione degli interventi stessi e nelle richieste di erogazione del saldo, senza che sia necessaria preventiva comunicazione motivata da parte del beneficiario;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia (http://www.regione.lombardia.it).

5. di inviare il presente atto alle Comunità Montane, alle Strutture AFCP della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e alle organizzazioni agricole Regionali.

Il dirigente
Marco Armenante